

## **Oggetto: Sospensione versamento contributi San.Art. - emergenza COVID19**

Il consiglio di Amministrazione di San.Arti. ha deciso, considerate le gravissime conseguenze generate dall'emergenza COVID-19, di esprimere, attraverso l'adozione di misure straordinarie, la propria fattiva solidarietà nei confronti di tutte le aziende artigiane iscritte.

Il Fondo ha quindi deliberato che:

- **le imprese iscritte a San.Arti. che rientrano nell'elenco codici ATECO della risoluzione AdE n. 12** potranno sospendere il contributo mensile dovuto al Fondo relativo alle competenze di **febbraio 2020 (scadenza marzo 2020)** e **marzo 2020 (scadenza marzo 2020)**. Per le imprese rientranti in questo gruppo il recupero del versamento relativo alle competenze oggetto di sospensione dovrà essere effettuato (senza applicazione di sanzioni o interessi), in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020, valorizzando sul modello F24 valido per la competenza di aprile 2020 una specifica riga relativa alla competenza di febbraio 2020 e una specifica riga relativo alla competenza di marzo 2020.
- **le imprese artigiane iscritte a San.Arti., che nel precedente periodo di imposta hanno conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 2 milioni di euro**, potranno sospendere il contributo mensile dovuto al Fondo relativo alla competenza di **febbraio 2020 (scadenza marzo 2020)**. Per le imprese rientranti in questo gruppo il recupero del versamento relativo alla competenza oggetto di sospensione dovrà essere effettuato (senza applicazione di sanzioni o interessi) in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 valorizzando sul modello F24 valido per la competenza di aprile 2020 una specifica riga relativa alla competenza di febbraio 2020.
- **il Fondo garantirà comunque la copertura sanitaria relativa alle competenze oggetto di sospensione.** Qualora le aziende beneficino della sospensione del versamento, sarà comunque necessario compilare e trasmettere le denunce uniemens, con riferimento al mese di paga rientrante nel periodo indicato, seguendo le ordinarie tempistiche e modalità: valorizzare nell'elemento <Conv> della denuncia individuale di ogni lavoratore interessato il codice ART1, il relativo importo contributivo e il mese di competenza. Il Fondo potrà così effettuare le opportune contabilizzazioni sulle posizioni dei lavoratori assicurati e garantire loro le prestazioni assistenziali integrative. Per le competenze oggetto di sospensione invece le imprese non dovranno esporre il codice causale ART1 nella sezione Inps del modello F24

Udine, 27 marzo 2020